

TRASPARENZA - ANAC

Legittimo il «no» all'accesso esplorativo

Un interessato, debitore di una società partecipata dalla Regione, presenta istanza di accesso nei confronti della Regione, della specifica società partecipata debitrice e di altra società al fine di ottenere copia delle fidejussioni e delle garanzie rilasciate dalla società a favore della Regione a tutela delle obbligazioni nascenti da concessione. Egli intende così, con espressa finalità di tutela del proprio credito, garantirsi sia verso la debitrice sia verso soggetti che, con i propri comportamenti, eventualmente omissivi, abbiano contribuito ad aggravare le difficoltà di recupero. In particolare, l'interessato afferma di dubitare che la debitrice, in quanto società partecipata da una società in house del ministero dell'Economia e delle finanze, possa versare in situazione di illiquidità. La Regione, però, nega l'accesso.

L'iter processuale

Il ricorrente presenta, allora, ricorso, contro il diniego della Regione e contro il silenzio di una delle società, per violazione e falsa applicazione (degli articoli 1, 3, 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990, dell'articolo 6, paragrafo 1, della Cedu, dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa), per eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia. Inoltre, il ricorrente sostiene il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti propedeutico alla cura e alla difesa del proprio credito, leso, a suo dire, dall'omessa vigilanza della Regione (ritenuta responsabile ex articolo 2043 c.c. per difetto di vigilanza sull'attività del concessionario, nonostante l'invito rivolto dal ricorrente di vigilare sull'adempimento delle obbligazioni nascenti, verso terzi, dalla concessione di cui sopra). L'interessato chiede, quindi, che si annulli il diniego di accesso opposto dalla Regione e il silenzio diniego dell'altra società e accerti, nei confronti di entrambe, il proprio diritto a visionare la documentazione di cui sopra e acquisirne copia, ordinandone l'esibizione. La Regione contesta la richiesta sostenendo che l'accesso non sarebbe rivolto a coprire eventuali situazioni debitorie della concessionaria nei confronti di terzi per obbligazioni di natura privatistica. Il ricorrente controbatte che costante giurisprudenza afferma che non spetti alla Regione che detiene i documenti richiesti di valutare la fondatezza della pretesa sostanziale posta a base della richiesta di accesso.

Il ragionamento del giudice amministrativo

a) Il giudizio deve tenere conto delle deduzioni di chi nega l'accesso

Il Collegio chiarisce, innanzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso deve accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione. In particolare, durante il giudizio, l'amministrazione può dedurre le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione, tenendo conto anche di tali deduzioni (in tal senso, ad esempio, Tar Lazio, sez. II, 18 gennaio 2010, n. 395 e Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2008, n. 5573). In tal senso gli atti processuali chiariscono che gli atti richiesti dal ricorrente (la copia delle fidejussioni e delle garanzie di qualunque natura rilasciate dalla società a favore della Regione a tutela delle obbligazioni nascenti dalla concessione) non sono diretti a coprire eventuali situazioni debitorie della concessionaria nei confronti dei terzi per obbligazioni privatistiche, ma garantiscono esclusivamente l'esecuzione da parte della società di lavori da svolgere, nella percentuale determinata nell'atto di concessione e il pagamento del canone concessorio in favore dell'Agenzia del Demanio.

b) Gli atti richiesti non si riferiscono al rapporto tra interessato e società

La documentazione richiesta con l'accesso non si ricollega, in alcun modo, al rapporto tra la società e il ricorrente, per cui non vi è l'interesse qualificato alla sua ostensione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Né serve a ricondurre, per altra via, gli atti stessi alla sfera dell'interesse all'accesso del ricorrente, gli eventuali profili di responsabilità per omessa vigilanza ventilati in ricorso.

c) L'istanza è inammissibile

Secondo il Tar Lazio, dunque, l'istanza di accesso è inammissibile, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 241, perché rivolta a consentire il controllo dell'attività posta in essere dalle parti resistenti nel rapporto concessorio. Essa, infatti, è finalizzata a rendere disponibile al ricorrente dati utili alla ricerca di eventuali profili di indebita gestione della concessione. Pertanto, essa, sostanzialmente, ha carattere esplorativo ed è quindi fuori dal perimetro dell'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I-quater, con la sentenza n. 10017 del 2 ottobre 2017, pertanto, respinge il ricorso.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/10/2017

Autore: Aldo Monea